



Indicazioni per l'implementazione delle "Alleanze territoriali per la famiglia" – Anno 2024

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 - Dotazione finanziaria ed entità del contributo.....	2
Articolo 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	2
Articolo 4 - Spese ammissibili	2
Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione dell'istanza di contribuzione	3
Articolo 6 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento	4
Articolo 7 - Adempimenti in capo al beneficiario del contributo e modalità di erogazione del contributo.....	4
Articolo 8 - Controlli.....	4
Articolo 9 - Revoca del contributo	5
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali	5
Articolo 11 - Aiuti di Stato.....	5
Articolo 12 - Indicazione del foro competente	5
Articolo 13 - Struttura regionale competente	6



Articolo 1 - Oggetto

1. La Regione del Veneto - in conformità a quanto disposto dalla L.R. 28 maggio 2020, n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare all’articolo 22 - intende sostenere progetti di realizzazione delle “Alleanze Territoriali per la Famiglia”, assicurando, attraverso la presente disciplina, una corretta ed omogenea attuazione dei processi di implementazione.
2. Ai fini della presente disciplina, le “Alleanze Territoriali per la Famiglia”:
 - 2.1. sono reti territoriali costituite dagli Enti Locali (anche associati) che - in collaborazione e accordo con organismi sociali, economici e culturali - promuovono, nelle comunità locali, politiche attente ai bisogni delle famiglie;
 - 2.2. attivano: sinergie territoriali; iniziative formative; introduzione, integrazione, revisione di servizi di cura a supporto delle necessità educativo-assistenziali delle famiglie; erogazione di contributi economici da parte dei Comuni a famiglie, associazioni e operatori economici; introduzione, integrazione, revisione dei sistemi tariffari e delle politiche di prezzo da parte di enti; introduzione, integrazione e revisione degli strumenti di programmazione locale;
 - 2.3. possono annoverare, accanto ai Comuni, altri soggetti partner, quali, in particolare: enti pubblici; istituzioni scolastiche; istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (IPAB); Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA); Enti del Terzo Settore; associazioni di famiglie; comitati di genitori; imprese private; associazioni di categoria;
 - 2.4. sono caratterizzate da: capacità di creare un approccio innovativo ai servizi pubblici attraverso soluzioni e strumenti che sappiano cogliere le opportunità derivanti dall’ICT (Information and Communication Technologies, *Tecnologie dell’informazione e della comunicazione*) e dall’ibridazione di diverse accezioni di innovazione (tecnologica, sociale e di processo), con risultati duraturi nel tempo, mantenendo i benefici oltre la durata del finanziamento regionale; capacità di creare relazioni collaborative con soggetti pubblici e privati del territorio; orientamento tendenziale verso progetti per la conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria ed entità del contributo

1. La dotazione finanziaria è pari a euro 800.000,00.
2. Il contributo massimo concedibile è pari al 100% della spesa prevista per la realizzazione delle attività programmate dall’Ambito Territoriale Sociale, se non coperta da co-finanziamento, nel limite delle risorse di cui al comma 1.

Articolo 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare istanza di contribuzione gli Ambiti Territoriali Sociali, ad eccezione degli Ambiti già beneficiari di contributo ai sensi della D.G.R. 1030 del 22 agosto 2023.
2. Ogni Ambito Territoriale Sociale può ottenere il finanziamento per un solo progetto.
3. Il Comune che rappresenta l’Ambito Territoriale Sociale diventa:
 - 3.1. il riferimento esclusivo di tutte le comunicazioni intercorrenti con la Regione del Veneto in merito alla presente disciplina;
 - 3.2. in caso di finanziamento, il soggetto giuridico destinatario del finanziamento e il responsabile della gestione del medesimo.
4. Il Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile acquisisce la disponibilità degli Ambiti Territoriali Sociali e procede al riparto della somma di euro 800.000,00, in funzione della popolazione risultante dall’ultimo dato ISTAT pubblicato ufficialmente, suddividendo, nello stesso modo, le risorse che si rendessero disponibili a fronte della rinuncia da parte degli Ambiti Territoriali Sociali contattati.

Articolo 4 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione. In particolare, sono ammissibili le spese:
 - 1.1. per le risorse umane dell’Ambito Territoriale Sociale, nella misura massima del 20% della spesa;



- 1.2. per l'attivazione di piattaforme informatiche dedicate, nella misura massima del 5% della spesa;
- 1.3. per le prestazioni di servizi, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 2.3;
- 1.4. per i contributi concessi a persone fisiche, nella misura massima del 10% della spesa;
- 1.5. per i contributi concessi a Enti del Terzo Settore (di cui al d.lgs. 117/2017), nella misura massima del 10% della spesa.
2. Non sono ammissibili:
 - 2.1. tutte le spese non riconducibili direttamente alla realizzazione della progettualità oggetto dell'istanza di contributo;
 - 2.2. le spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e, comunque, qualunque spesa di investimento;
 - 2.3. le spese relative alla progettazione, ad approfondimenti dei servizi e delle iniziative presenti nel territorio, compresa l'attivazione di tavoli tematici;
 - 2.4. le spese inerenti allo Sportello Famiglia, di cui alla L.R. 28 maggio 2020, n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", in particolare all'articolo 21;
 - 2.5. le spese collegate a iniziative già finanziate con trasferimenti europei, statali o regionali.

Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione dell'istanza di contribuzione

1. Il progetto di finanziamento dell'Alleanza Territoriale per la Famiglia deve essere contraddistinto dalle seguenti modalità operative di attuazione: coerenza tra attività programmate, tempi e risorse previste, intesa quale possibilità di avviare e realizzare le attività nel lasso temporale previsto dalla presente disciplina; completezza dell'articolazione delle attività progettuali previste nella proposta rispetto all'oggetto; idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi che si prefigge, valutata dal grado di coinvolgimento dei soggetti interessati e dagli strumenti di monitoraggio predisposti; corretta articolazione dei costi e congruità degli stessi rispetto al progetto presentato.
2. La domanda di contribuzione, redatta nella forma dell'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e utilizzando l'apposito modulo reso disponibile all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/alleanze-territoriali>, dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, specificando in oggetto: "Richiesta di contributo per la realizzazione delle Alleanze Territoriali per la Famiglia – Anno 2024". Si raccomanda di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta Regionale, consultabili nel sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>, con l'avvertenza che i documenti presentati in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiati e l'intera istanza considerata come "non presentata".
3. Le pagine dattiloscritte contenenti la descrizione de "Contesto", "Obiettivo", "Modalità operative di attuazione del progetto" e "Sostenibilità futura delle azioni progettuali" non potranno essere superiori, in totale, a 6, scritte con carattere "Times New Roman", grandezza 11, interlinea "Singola", su foglio A4 (21 cm x 29,7 cm) e dimensioni occupate dalla scrittura pari a 17 cm x 25 cm.
4. Oltre ai casi previsti nei precedenti articoli della presente disciplina, le domande verranno considerate inammissibili:
 - a) se presentate oltre il termine di scadenza;
 - b) se presentate da soggetto diverso dal soggetto che ha la rappresentanza legale dell'Ambito Territoriale Sociale;
 - c) se prive di valida sottoscrizione;
 - d) se plurime, presentate da parte del medesimo soggetto: in tale ipotesi, verrà considerata ammissibile una sola domanda, su opzione del richiedente;
 - e) se presentate con modalità difformi da quanto previsto dal presente articolo;
 - f) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto.
5. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, sempre in formato pdf:
 - a) elenco degli eventuali soggetti coinvolti nel progetto in qualità di partner e relativo ruolo;
 - b) bilancio preventivo delle entrate e delle spese previste per la realizzazione della proposta progettuale, con l'indicazione del contributo chiesto alla Regione.
6. È facoltà dell'Amministrazione Regionale chiedere elementi integrativi in riferimento alla



- documentazione richiesta.
7. Le proposte progettuali devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine fissato dal Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile col provvedimento di approvazione del modulo di presentazione dell'istanza di contribuzione.

Articolo 6 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.
 - a) Amministrazione competente: Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale, Direzione Servizi Sociali, Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, Rio Novo Dorsoduro, 3493- 30123 Venezia;
 - b) Oggetto del procedimento: domanda di contributo per progetto di realizzazione della "Alleanza Territoriale per la Famiglia";
 - c) Responsabile del procedimento: dott. Pasquale Borsellino, Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile.
2. Data: l'istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine fissato dal Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile col provvedimento di approvazione del modulo di presentazione dell'istanza di contribuzione e si concluderà entro il termine di 90 giorni.
3. Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, 041.2791403.
4. L'avvio del procedimento avviene dal giorno successivo alla data di scadenza del termine fissato dal Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile col provvedimento di approvazione del modulo di presentazione dell'istanza di contribuzione. La presente disposizione vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", di cui agli articoli 7 e 8 della L. 241/1990.

Articolo 7 - Adempimenti in capo al beneficiario del contributo e modalità di erogazione del contributo

1. Entro 10 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione di concessione, il beneficiario del contributo deve trasmettere l'accettazione del medesimo.
2. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione.
3. Le attività devono essere realizzate e rendicontate alla Regione entro 30 mesi dalla concessione.
4. Nel caso in cui la spesa rendicontata fosse inferiore a quella concessa dalla Regione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della maggiore erogazione.
5. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di:
 - a) realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nella proposta progettuale;
 - b) riprogrammare la spesa progettuale nel caso in cui la richiesta di contribuzione fosse stata accolta in una misura inferiore al 100% della spesa progettuale, quest'ultima dedotta dalla quota dell'eventuale co-finanziamento da parte dell'Ambito Territoriale Sociale, dandone contestuale comunicazione alla Regione;
 - c) comunicare tempestivamente via pec eventuali variazioni del contenuto del progetto;
 - d) indicare che il "progetto inerente alla promozione dell'Alleanza Territoriale per la Famiglia è realizzato con un contributo attribuito dalla Regione del Veneto (Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto)";
 - e) utilizzare un apposito logo della Regione del Veneto, per il quale bisogna rivolgersi all'ufficio della Regione raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/logo-e-stemmi>;
 - f) tenere a disposizione i documenti contabili comprovanti la spesa sostenuta per la realizzazione del progetto, per gli eventuali controlli che la Regione potrà porre in essere.

Articolo 8 - Controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento di concessione ed erogazione del contributo ed anche successivamente l'Amministrazione Regionale potrà disporre controlli.



Articolo 9 - Revoca del contributo

1. Il contributo regionale verrà revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione del progetto;
 - c) presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti all'articolo 10.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione della somma già erogata.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
2. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto (Giunta Regionale), con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia.
3. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata nel BUR n. 44 dell'11 maggio 2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, email: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it, pec servizi.sociali@pec.regione.veneto.it.
4. Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) ha sede presso Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168, 30121 - Venezia. La casella mail, a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it.
5. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è il procedimento amministrativo per l'assegnazione del contributo per il finanziamento di un progetto inerente alla promozione dell'Alleanza Territoriale per la Famiglia.
6. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
7. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno diffusi.
8. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri, a titolo di esempio: o per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia; per altre finalità (ad es. rispondere a quesiti posti via mail eccetera), il tempo necessario araggiungere le finalità in parola; per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.
9. Competono agli istanti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, in particolare, potrà essere richiesto al Delegato del trattamento dei dati l'accesso ai dati personali che riguardanoogli stessi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
10. Gli istanti hanno diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
11. Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione dei progetti di finanziamento delle “Alleanze Territoriali per la Famiglia” da sostenere con un contributo.
12. Gli istanti hanno l'obbligo di fornire i dati personali. Il mancato conferimento preclude l'istruttoria dell'istanza finalizzata all'istruttoria della progettualità ed all'ottenimento dell'eventuale finanziamento economico.

Articolo 11 - Aiuti di Stato

Gli strumenti della presente iniziativa non sono rilevanti ai fini della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, in quanto perseguono finalità di interesse generale per l'intera collettività poiché mirati ad attivare interventi e servizi a beneficio delle famiglie in genere.

Articolo 12 - Indicazione del foro competente

Quale foro competente per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quello di Venezia.



Articolo 13 - Struttura regionale competente

La struttura della Regione competente alla concessione del contributo di cui al presente Avviso è la seguente: Area Sanità e Sociale, Direzione Servizi Sociali, Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, Rio Novo Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia, telefono 0412791403, e-mail famigliaminorigiovani@regione.veneto.it, pec servizi.sociali@pec.regione.veneto.it.

